



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NAPOLI

Sezione lavoro

La [REDACTED] in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, all'udienza del 11/3/2026, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al [REDACTED] LAVORO

TRA

[REDACTED]
rappresentata e difesa dagli avv.ti **Antonio Iodice** e **Antimo Zarrillo**.

RICORRENTE

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (già M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) in pers. del Ministro p.t.

RESISTENTE CONTUMACE

oggetto: erogazione carta docente

conclusioni: come in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso depositato in data 29/7/2025 l'epigrafata ricorrente ha esposto di essere docente a tempo determinato; di avere ricevuto i seguenti incarichi di durata annuale: A.S. 2020/21 - dal 26/11/2020 al 02/01/2021; dal 03/01/2021 al 22/02/2021; dal 23/02/2021 al 23/04/2021; dal 24/04/2021 al 12/06/2021 presso l'I.C. "[REDACTED] - [REDACTED]" di Napoli (NA) (cod. mecc. [REDACTED]); A.S. 2021/22 - dal 18/10/2021 al 30/06/2022 presso l'I.C. "[REDACTED] - [REDACTED]" di Napoli (NA) (cod. mecc. [REDACTED]); dal 25/10/2021 al 30/06/2022; presso l'I.C. "[REDACTED] - [REDACTED] - [REDACTED]" di Napoli; A.S. 2022/23 - dal 28/10/2022 al 30/06/2023; presso l'I.C. "[REDACTED]" di Napoli (NA) (cod. mecc. [REDACTED]); A.S. 2023/24 - dal 02/10/2023 al 27/10/2023; dal 28/10/2023 al



Inoltre, al momento della decisione, la ricorrente risulta ancora interna al sistema scolastico dal momento che è iscritta nella graduatorie GPS per l'annualità 2025/26 e che risulta in servizio presso l'istituto [REDACTED] - [REDACTED] ([REDACTED]).

Il ricorso deve essere, pertanto accolto per quanto di ragione, con condanna del M.I.U.R. all'assegnazione in favore della ricorrente della carta docente e conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/2024 e 2024/2025 da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016.

Per l'importo spettano gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, senza la rivalutazione monetaria in quanto in base al combinato disposto dell'art. 16 co. 6 l. 412/1991 e dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, come risultante dalla sentenza della Consulta n. 459/2000, nell'ambito del pubblico impiego, l'importo dovuto a titolo di interessi, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame, parte ricorrente non ha né allegato né provato di aver subito un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito.

Le spese sono a carico del Ministero, ex [REDACTED].

P.Q.M.

in accoglimento del ricorso, condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito all'assegnazione in favore della ricorrente della "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/2024 e 2024/2025, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per tali anni scolastici, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; condanna il Ministero al pagamento in favore della ricorrente delle [REDACTED]

Napoli, 11/3/2026

Il Giudice del lavoro

